

**Protocollo d'Intesa
del
Coordinamento Cittadino e Provinciale Contro la Violenza sulle Donne (CCPCVD)**

PREMESSO CHE

- la violenza nei confronti delle donne costituisce una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla sicurezza, alla dignità, all'integrità fisica e psichica, nei confronti della quale è necessario assumere iniziative idonee a contrastarla
- la violenza contro le donne deve essere nominata e riconosciuta perché possa essere svelata e affrontata
- l'efficacia delle azioni di contrasto della violenza contro le donne è favorita dalla creazione di reti di relazione che sostengano concretamente le donne nei loro percorsi di uscita dalla violenza e realizzino programmi e progetti volti alla prevenzione, al miglioramento della protezione nelle situazioni di rischio e alla promozione del cambiamento sociale e culturale

CONSIDERATO CHE

- la Città di Torino, con deliberazione di G.C. del 27 aprile 2000, ha istituito il "Coordinamento Cittadino contro la Violenza sulle Donne" - CCCVD - (di seguito denominato Coordinamento) quale sede di raccordo interistituzionale e multidisciplinare tra settori pubblici e privati del territorio torinese che operano per contrastare la violenza contro le donne
- diverse realtà, sia pubbliche sia private, che svolgono attività di prevenzione, sostegno e assistenza alle donne in situazioni di disagio hanno aderito al Coordinamento sottoscrivendo un Protocollo di Intesa che definisce e regola gli intenti e gli impegni del Coordinamento stesso e ne disegna l'organizzazione
- la Provincia di Torino, accertata la corrispondenza delle finalità e delle attività del Coordinamento con le proprie politiche e i propri interventi e progetti in tema di pari opportunità tra donne e uomini, con deliberazione di G.P. del 7 dicembre 2004, ha aderito al Coordinamento
- l'Assemblea del Coordinamento, a seguito di specifica richiesta della Provincia di Torino, nella seduta del 20 maggio 2010 ha approvato il nuovo Protocollo d'Intesa prevedendo l'ampliamento del Coordinamento alla rete provinciale e variandone anche la denominazione in "Coordinamento Cittadino e Provinciale Contro la Violenza sulle Donne", senza però modificare l'acronimo CCCVD
- la Città di Torino, con deliberazione di G.C. del 29 giugno del 2010, e la Provincia di Torino, con deliberazione di G.P. del 20 luglio 2010, hanno approvato il nuovo Protocollo di Intesa del "Coordinamento Cittadino e Provinciale contro la Violenza sulle Donne"
- Nel 2013, al fine di rendere operativo l'ampliamento territoriale del Coordinamento, il Protocollo di Intesa 2010 è stato modificato e integrato, cambiando, tra l'altro, l'acronimo CCCVD in CCPCVD, senza però variare la scadenza naturale del Protocollo stesso
- Il Protocollo di Intesa 2010 è scaduto il 20 maggio 2014

RITENUTO CHE

- il lavoro di rete fino ad ora sviluppato ha consentito di definire modalità di intervento coordinate e condivise per supportare le donne che subiscono violenze e ha rappresentato un'occasione di conoscenza e di scambio sia di idee sia di buone prassi
- sia utile e opportuno proseguire la forte collaborazione sviluppata in attuazione di precedenti accordi, allo scopo di mantenere un rapporto di costante interlocuzione tra le diverse componenti e assicurare la massima efficacia della risposta, in relazione alle risorse disponibili

- sia altrettanto utile e opportuno sviluppare in rete nuove e innovative forme di intervento per il contrasto della violenza nei confronti delle donne, considerandone tutti gli aspetti, dalla prevenzione, fino alla protezione nelle situazioni di rischio

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

Le Premesse formano parte integrante del presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 2 (Oggetto e definizione)

Il presente Protocollo d'Intesa definisce le modalità di collaborazione tra i Componenti del Coordinamento per il contrasto alla violenza sulle donne.

Il Coordinamento costituisce infatti la "Rete" dei soggetti operanti sul territorio del comune e della provincia di Torino che, ciascuno nel proprio ambito di competenza, mettono a disposizione professionalità e servizi in campo sanitario, psicologico, legale, giudiziario e di ordine pubblico, culturale, socio-assistenziale ed educativo, al fine di tutelare i diritti fondamentali delle donne e offrire loro sostegno, contrastando la violenza e promuovendo una cultura del rispetto, della reciprocità e della parità tra donne e uomini.

Il dialogo e il rispetto delle differenze caratterizzano lo spirito del Coordinamento.

Articolo 3 (Obiettivi generali)

Sono obiettivi del presente Protocollo d'Intesa:

1. coordinare azioni di contrasto alla violenza a livello preventivo, conoscitivo e di sostegno alle donne che subiscono violenza
2. rafforzare e raccordare reti fra i diversi soggetti che operano, sia in ambito pubblico sia privato, per contrastare la violenza sulle donne, adottando procedure di intervento che permettano azioni efficaci e integrate
3. prevenire e contrastare la violenza sulle donne informando e sensibilizzando la cittadinanza, anche attraverso azioni volte a diffondere la cultura della parità tra donne e uomini
4. promuovere la realizzazione di azioni di sensibilizzazione e formazione per le/gli operatrici/operatori dei servizi pubblici e privati del territorio comunale e provinciale
5. promuovere e consolidare azioni di educazione e sensibilizzazione sul tema della violenza nei confronti delle donne, rivolte ai giovani e alla popolazione in generale
6. sostenere le buone prassi esistenti e sperimentate al fine di rafforzarle, svilupparle e diffonderle
7. analizzare le necessità e i bisogni da colmare individuandone le soluzioni operative
8. monitorare la violenza di genere coordinando e incrementando la raccolta dei dati sulla violenza, da condividere tra i Componenti del Coordinamento, nel rispetto della normativa vigente

9. operare per garantire accoglienza alle donne che subiscono violenze supportandone i percorsi di autonomia
10. favorire, attraverso il confronto anche con altre realtà cittadine e provinciali, la creazione di specifici programmi per il trattamento dei maltrattanti

Articolo 4 (Struttura organizzativa)

Sono strumenti operativi del Coordinamento:

- l'Assemblea
- I Gruppi di Lavoro
- il Comitato di Raccordo

Il Coordinamento si dota di una Presidenza composta da:

- una/un Presidente (di norma nella persona dell'Assessore con delega alle Pari Opportunità della Città di Torino)
- una/un Vice Presidente per la Rete cittadina (di norma nella persona della/del Dirigente del Servizio competente in materia di Pari Opportunità della Città di Torino o sua/o delegata/o)
- una/un Vice Presidente per la Rete provinciale (di norma nella persona della/del Dirigente del Servizio competente in materia di Pari Opportunità della Provincia di Torino o sua/o delegata/o).

Presidente e Vice Presidenti sono nominate/i tra i Componenti del Coordinamento.

La Presidenza rimane in carica per tutta la durata del Protocollo di Intesa. Spetta all'Assemblea del Coordinamento di cui al successivo Articolo 5, sia la nomina della/del Presidente, sia il rinnovo della Presidenza in caso di necessità.

Alla/al Presidente è attribuita la rappresentanza della Rete di fronte a terzi.

Sono compiti della/del Presidente:

- a. convocare e presiedere le sedute dell'Assemblea
- b. convocare e presiedere le sedute del Comitato di Raccordo di cui al successivo Articolo 7

Le/i Vice Presidenti:

- a. partecipano alle sedute dell'Assemblea e del Comitato di Raccordo
- b. possono essere delegate/i dalla/dal Presidente a rappresentarla/o nel caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 5 (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo decisionale del Coordinamento. L'Assemblea è costituita dai referenti degli Enti/Associazioni/Fondazioni/Cooperative/Istituzioni aderenti al Coordinamento di cui al successivo Articolo 9, lettera e) punto1. ed è presieduta dalla/dal Presidente.

Sono compiti dell'Assemblea:

- a. la nomina della/del Presidente del Coordinamento
- b. la nomina di una/un Vice Presidente per la Rete cittadina
- c. la nomina di una/un Vice Presidente per la Rete provinciale
- d. la presa d'atto delle nuove adesioni e recessioni dal Coordinamento

- e. la decadenza di una/un Componente del Coordinamento
- f. l'individuazione delle linee di intervento del Coordinamento
- g. la definizione dei Gruppi di Lavoro
- h. la presa d'atto della composizione dei Gruppi di Lavoro
- i. la condivisione dello stato di attuazione delle azioni intraprese
- j. l'approvazione del Protocollo d'Intesa e delle eventuali modifiche

L'Assemblea è convocata dalla/dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno, ovvero in via straordinaria su richiesta del Comitato di Raccordo di cui al successivo Articolo 7 o di uno o più Gruppi di Lavoro di cui al successivo Articolo 6.

Le convocazioni devono avvenire con un preavviso di almeno 15 giorni, salvo urgenti e motivate esigenze.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli Enti/Associazioni/Fondazioni/Cooperative/Istituzioni aderenti al Coordinamento. Le decisioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Enti/Associazioni/Fondazioni/Cooperative/Istituzioni presenti.

Ogni Ente/Associazione/Fondazione/Cooperativa/Istituzione ha diritto a un solo voto.

Sono invitate/i permanenti la/il Presidente della Commissione Consiliare permanente Diritti e Pari Opportunità del Comune di Torino e la/il Presidente della IX Commissione Consiliare di Parità fra uomo e donna della Provincia di Torino.

Articolo 6 (Gruppi di Lavoro)

I Gruppi di Lavoro tematici definiti dall'Assemblea operano per elaborare, programmare e realizzare azioni finalizzate al conseguimento degli obiettivi generali di cui al precedente Articolo 3, nonché delle linee di intervento individuate dall'Assemblea stessa.

Ai Gruppi di Lavoro possono aderire i Componenti del Coordinamento con un massimo di due rappresentanti. L'assenza ingiustificata per tre incontri consecutivi di una/un rappresentante di cui sopra comporta la sua decadenza dalla partecipazione al Gruppo di Lavoro.

L'adesione può essere richiesta in qualsiasi momento. La richiesta deve essere presentata in forma scritta, firmata dal Legale Rappresentante o Responsabile del soggetto aderente, alla/al Segretaria/o per la Rete cittadina o alla/al Segretaria/o per la Rete provinciale di cui al successivo Articolo 8, in base alla sede del richiedente. Analoga procedura deve essere seguita anche per recedere da un Gruppo di Lavoro.

È facoltà dell'Assemblea valutare l'opportunità di organizzare i Gruppi di Lavoro per ambito territoriale.

Ai Gruppi di Lavoro possono essere invitate/i professioniste/i, esperte/i sia interne/i sia esterne/i al Coordinamento, delle/dei quali si ritenga utile la presenza.

I Gruppi di Lavoro possono altresì confrontarsi con altri tavoli/enti/istituzioni su programmi e iniziative specifiche, al fine di promuovere il raggiungimento di obiettivi concreti e condivisi.

I Gruppi di Lavoro nominano al loro interno due rappresentanti quali Componenti il Comitato di Raccordo di cui al successivo Articolo 7; in caso di loro dimissioni o assenze ingiustificate per oltre tre incontri consecutivi del Comitato di Raccordo, il Gruppo stesso procederà alla loro sostituzione.

Ogni Gruppo di Lavoro è coordinato da una/un rappresentante del Servizio competente in materia di Pari Opportunità del Comune di Torino e da una/un rappresentante del Servizio competente in materia di Pari Opportunità della Provincia di Torino. Le/i coordinatrici/coordinatori vengono nominate/i dalle/dai Dirigenti dei relativi Servizi.

È compito delle/dei coordinatrici/coordinatori:

1. favorire i rapporti tra i Componenti del Gruppo di Lavoro e coordinare le proposte operative
2. predisporre l'ordine del giorno degli incontri del Gruppo di Lavoro, in base alle proposte formulate dai Componenti del Gruppo stesso
3. inviare le convocazioni e redigere i verbali degli incontri
4. dare tempestiva comunicazione all'Ente/Associazione/Fondazione/Cooperativa/Istituzione aderente al Gruppo di Lavoro dell'assenza ingiustificata per tre incontri consecutivi di una/un suo rappresentante, nonché di sue prolungate assenze giustificate invitando a nominarne un'altra/un altro
5. partecipare alle riunioni del Comitato di Raccordo di cui al successivo Articolo 7
6. comunicare al Comitato di Raccordo le assenze prolungate, anche giustificate, di una/un rappresentante di cui al precedente punto 4 per sottoporre all'Assemblea l'eventuale decadenza dal Coordinamento dell'Ente/Associazione/Fondazione/Cooperativa/Istituzione che rappresenta.

I Gruppi di Lavoro devono essere convocati con un preavviso di almeno 10 giorni, salvo urgenti e motivate esigenze.

Ogni Gruppo di Lavoro può organizzarsi in sottogruppi per affrontare tematiche specifiche.

Articolo 7 (Comitato di Raccordo)

Il Comitato di Raccordo è l'organo esecutivo del Coordinamento.

È compito del Comitato di Raccordo:

1. coordinare le attività dei Gruppi di Lavoro di cui al precedente Articolo 6 e garantirne la trasversalità
2. esprimersi in merito alle attività/iniziativa proposte dai Gruppi di Lavoro, anche in relazione alla necessità di garantire la loro corrispondenza con le linee di intervento individuate dall'Assemblea
3. formalizzare nuove adesioni, recessioni, esclusioni, sia dal Coordinamento sia dai Gruppi di Lavoro.

Il Comitato di Raccordo può costituire, al suo interno, Gruppi di Lavoro su temi specifici.

Il Comitato di Raccordo è costituito da:

- a. la/il Presidente del Coordinamento
- b. le/i Vice Presidenti
- c. le/gli Assessore/i con delega alle Pari Opportunità della Città e della Provincia di Torino
- d. le/i coordinatrici/coordinatori dei Gruppi di Lavoro di cui al precedente Articolo 6
- e. due rappresentanti nominate/i all'interno di ciascun Gruppo di Lavoro
- f. la/il segretaria/o per la Rete cittadina di cui al successivo Articolo 8
- g. la/il segretaria/o per la Rete provinciale di cui al successivo Articolo 8
- h. una/un rappresentante della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie del Comune di Torino.

Le riunioni del Comitato di Raccordo sono presiedute dalla/dal Presidente del Coordinamento o sua/suo delegata/o.

Il Comitato di Raccordo è regolarmente costituito con la presenza maggioritaria delle/dei Componenti e le decisioni vengono approvate con la maggioranza delle/dei presenti.

Il Comitato di Raccordo è convocato almeno due volte l'anno in via ordinaria e può essere convocato in via straordinaria a seguito di richiesta delle/dei rappresentanti di uno o più Gruppi di Lavoro.

Le convocazioni devono essere inviate con un preavviso di almeno 10 giorni.

È possibile invitare alle riunioni del Comitato di Raccordo professioniste/i, esperte/i sia interne/i sia esterne/i al Coordinamento delle/i quali si ritenga utile la presenza.

È facoltà del Comitato di Raccordo richiedere che vengano invitati alle riunioni le/i rappresentanti degli Enti/Associazioni/Fondazioni/Cooperative/Istituzioni che hanno presentato richiesta di adesione o recessione dal Coordinamento nella fase di istruttoria.

Articolo 8 (Segreteria)

Nella sua attività il Coordinamento si avvale di una Segreteria tecnica / amministrativa, così composta:

- una/un Segretaria/o per la rete cittadina (individuata/o tra il personale del Servizio competente in materia di Pari Opportunità del Comune di Torino)
- una/un Segretaria/o per la rete provinciale (individuata/o tra il personale del Servizio competente in materia di Pari Opportunità della Provincia di Torino)

Le/i Componenti della Segreteria sono nominate/i dalle/dai Dirigenti dei Servizi di appartenenza.

È compito della Segreteria:

- tenere i rapporti con gli aderenti al Coordinamento per quanto concerne gli aspetti tecnici e organizzativi
- raccogliere le proposte della Rete e redigere l'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato di Raccordo
- provvedere all'istruttoria di tutte le questioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e del Comitato di Raccordo, in particolare, raccogliere le domande di adesione e recessione dal Coordinamento e dai Gruppi di Lavoro, le richieste di collaborazione con la Rete e seguirne le relative procedure
- inviare convocazioni dell'Assemblea e del Comitato di Raccordo, su indicazioni della/del Presidente
- redigere i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato di Raccordo
- espletare tutte le procedure relative all'attività di segreteria che via via si rendano necessarie.

Articolo 9 (Impegni degli aderenti)

Per il perseguimento degli obiettivi condivisi, gli aderenti, coerentemente con le proprie competenze e nel rispetto della propria autonomia organizzativa, nei limiti delle risorse disponibili, assumono gli impegni di seguito elencati:

la Città di Torino e la Provincia di Torino, in qualità di enti di riferimento del territorio nonché promotori della presente Intesa, si assumono un ruolo organizzativo e di coordinamento.

Nello specifico:

a) il Servizio competente in materia di Pari Opportunità della Città di Torino - attraverso il supporto tecnico e amministrativo della Segreteria, s'impegna a:

1. raccogliere le proposte provenienti dalla Rete cittadina e sottoporle all'attenzione del Comitato di Raccordo e dell'Assemblea

2. collaborare all'individuazione degli strumenti utili alla realizzazione delle attività elaborate e programmate dai Gruppi di Lavoro, anche attraverso il coinvolgimento di altri Servizi della Civica Amministrazione
3. archiviare il materiale documentario relativo ai Componenti della Rete cittadina del Coordinamento
4. svolgere attività di raccordo trasversale tra i Componenti della Rete cittadina e della Rete provinciale
5. far circolare le informazioni ricevute dai Componenti della Rete
6. dare visibilità alle attività del Coordinamento anche attraverso i propri canali di comunicazione e il proprio sito web
7. ricercare e diffondere opportunità progettuali e di finanziamento
8. svolgere attività di promozione del Coordinamento verso altre istituzioni regionali, nazionali, europee e internazionali.

b). la Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie si impegna a:

Area Salute

1. sostenere ogni forma di programma e azione sul tema della salute della donna in situazioni di maltrattamento e violenza per prevenire ogni possibile conseguenza dannosa
2. promuovere percorsi di miglioramento nell'accesso agli interventi sanitari e sociosanitari anche tramite materiale di contatto (brochure, volantini multilingue) che sia anche strumento di prevenzione
3. potenziare le attività di ascolto, accoglienza e orientamento previste e realizzate attraverso il numero verde nazionale 1522 a favore delle donne vittime di violenza, con il coinvolgimento attivo dei soggetti della Rete e delle organizzazioni impegnate sul tema
4. gestire, in collaborazione con la Rete dei soggetti istituzionali (Forze dell'Ordine, Autorità Giudiziarie, Ospedali) e delle risorse del privato sociale (Associazioni di volontariato afferenti al Coordinamento Cittadino e Provinciale Contro la Violenza sulle Donne), il Centro Antiviolenza per fornire risposta e aiuto a tutte le donne che subiscono violenza e maltrattamento tramite un primo sostegno qualificato con ascolto, protezione, supporto psicologico
5. partecipare alla progettazione e realizzazione di iniziative di informazione, diffusione e sensibilizzazione in collaborazione con tutti i soggetti della Rete inerenti il tema della violenza di genere
6. collaborare alle attività di monitoraggio della violenza contro le donne promosse dal Coordinamento provvedendo a specifiche raccolte di dati, attraverso l'utilizzo degli strumenti a tale scopo individuati nell'ambito del Coordinamento stesso

Area Servizi Sociali

7. svolgere un ruolo attivo nel supporto all'uscita dal maltrattamento, anche prendendo in considerazione gli autori del maltrattamento, attraverso i propri servizi e interventi territoriali resi anche con l'apporto e la collaborazione delle Reti sussidiarie presenti sul territorio (e le convenzioni con le associazioni presenti sul territorio)
8. garantire accoglienza, in base alle risorse disponibili, a donne maltrattate – sole, gestanti e madri con figli – presso strutture protette

c) il Servizio competente in materia di Pari Opportunità della Provincia di Torino, attraverso il supporto tecnico e amministrativo dell'Ufficio Pari Opportunità e Politiche dei Tempi, si impegna a:

1. sensibilizzare il territorio provinciale sul tema della violenza sulle donne, rendendosi promotore dell'adesione al presente Protocollo nei confronti degli enti, istituzioni, organizzazioni impegnati sulla tematica
2. raccogliere le proposte provenienti dalla Rete provinciale e sottoporle all'attenzione del Comitato di Raccordo e dell'Assemblea

3. collaborare all'individuazione degli strumenti utili alla realizzazione delle attività elaborate e programmate dai Gruppi di Lavoro, anche attraverso il coinvolgimento di altri Servizi dell'Amministrazione provinciale
4. archiviare il materiale documentario relativo ai Componenti della Rete provinciale del Coordinamento
5. svolgere attività di raccordo tra i Componenti della Rete cittadina e della Rete provinciale
6. far circolare le informazioni ricevute dai Componenti della Rete
7. dare visibilità alle attività del Coordinamento anche attraverso i propri canali di comunicazione e il proprio sito web
8. ricercare e diffondere opportunità progettuali e di finanziamento
9. svolgere attività di promozione del Coordinamento verso altre Istituzioni regionali, nazionali, europee e internazionali
10. realizzare e sostenere tutte le attività che si possono sviluppare congiuntamente alla Consigliera di Parità provinciale in tema di violenza (prevenzione e contrasto) in quanto area di discriminazione primaria per le donne.

d) La Consigliera di Parità provinciale si impegna a:

organizzare incontri di sensibilizzazione riguardo le discriminazioni delle donne nel mondo del lavoro, rivolti a studentesse/studenti e alle operatrici/agli operatori del mondo del lavoro.

e) Gli Enti pubblici, le Associazioni, le Fondazioni, le Cooperative e le altre Istituzioni di carattere privato sottoscrittori/sottoscrittrici del presente Protocollo si impegnano a:

1. individuare, all'interno del proprio Organismo, almeno una/un referente che partecipi ai Gruppi di Lavoro del Coordinamento e comunicare eventuali successivi aggiornamenti
2. favorire la presenza agli incontri delle/dei referenti individuate/i
3. mettere a disposizione le proprie risorse e competenze per la realizzazione degli obiettivi condivisi
4. intraprendere un confronto permanente con gli altri aderenti al Coordinamento
5. favorire una comune progettualità, nel rispetto reciproco delle specifiche diverse competenze e ambiti di intervento
6. segnalare notizie su bandi e altre possibilità e modalità di reperimento fondi
7. fornire informazioni sui propri servizi comunicando tempestivamente eventuali aggiornamenti.

Gli aderenti che offrono servizi di accoglienza/supporto/ascolto rivolti alle donne vittime di violenze si impegnano altresì a collaborare alle attività di monitoraggio del fenomeno promosse dal Coordinamento provvedendo a specifiche raccolte dati, attraverso l'utilizzo degli strumenti a tale scopo individuati dal Coordinamento stesso.

Gli aderenti si impegnano inoltre a comunicare al Comitato di Raccordo, attraverso la Segreteria del Coordinamento, eventuali variazioni dei loro Statuti o Regolamenti entro 30 giorni dall'avvenuta modifica.

Articolo 10 (Oneri Finanziari)

Il presente Protocollo d'Intesa non comporta assunzione di oneri finanziari da parte dei sottoscrittori. In relazione alle specifiche attività e progetti da realizzare potranno essere definite ulteriori Intese. Nessun compenso o indennizzo è corrisposto a coloro che partecipano ai lavori del Coordinamento, sia in qualità di Componente del Coordinamento, sia in qualità di esperta/o esterna/o.

Articolo 11 (Divulgazione dei risultati e utilizzo dei segni distintivi)

Gli aderenti al Coordinamento possono diffondere, attraverso i propri siti internet o tramite apposite azioni di comunicazione, notizie riguardanti la presente Intesa.

Qualora un aderente intenda divulgare dati rilevati o risultati delle attività svolte dalla Rete, dovrà esplicitamente dichiarare che i risultati/elaborati sono stati conseguiti/prodotti nell'ambito della presente Intesa.

La collaborazione di cui al presente Protocollo non conferisce agli aderenti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio o altra designazione degli altri Componenti della Rete.

Articolo 12 (Adesioni)

1. Possono aderire al Coordinamento **Enti pubblici, Associazioni, Fondazioni, Cooperative e altre Istituzioni di carattere privato** che operano, ciascuno nel proprio ambito di competenza, per contrastare la violenza contro le donne.
2. Per le **Associazioni, le Fondazioni, le Cooperative e le altre Istituzioni di carattere privato**, i requisiti necessari per aderire al Coordinamento sono:
 - a) non avere scopo di lucro
 - b) avere una sede legale ovvero almeno una sede operativa nella provincia di Torino
 - c) avere, tra gli scopi previsti nell'atto costitutivo e/o nello Statuto, il contrasto alla violenza sulle donne e la promozione di una cultura di parità di genere
 - d) aver maturato esperienza sulla tematica oggetto del presente Protocollo d'Intesa
3. Per **gli Enti pubblici**, i requisiti necessari per aderire al Coordinamento sono:
 - a) avere competenze sul territorio comunale e/o provinciale
 - b) operare nello specifico campo oggetto del presente Protocollo di Intesa
4. Le domande di adesione al Coordinamento, unitamente al Protocollo di Intesa sottoscritto dal Legale Rappresentante, devono essere presentate utilizzando l'apposita modulistica e devono essere inviate alla/al Segretaria/o per la Rete cittadina o alla/al Segretaria/o per la Rete provinciale, in base alla sede del richiedente.
Le/i Segretarie/i provvederanno, ai fini dell'adesione, a sottoporre le domande al Comitato di Raccordo. A seguito di parere favorevole del Comitato di Raccordo, la/il richiedente farà parte a tutti gli effetti del Coordinamento.
5. **Gli Enti pubblici in possesso dei requisiti** di cui al precedente comma 3, in alternativa all'adesione, possono presentare dichiarazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante o dal Responsabile, con la quale si rendono disponibili e interessati a collaborare con il Coordinamento su specifiche azioni.

Articolo 13 (Recesso e Decadenza)

Ciascun aderente ha la facoltà di recedere in qualunque momento dalla presente Intesa, previa comunicazione scritta, specificandone le motivazioni. La comunicazione deve essere inviata alla Segreteria del Coordinamento che la presenterà al Comitato di Raccordo per la presa d'atto. In caso

di recessione dal Coordinamento è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati.

È facoltà dell'Assemblea, su indicazione del Comitato di Raccordo, far decadere un aderente qualora venga meno ai requisiti di adesione di cui al precedente Articolo 12 o non rispetti gli impegni di cui al precedente Articolo 9.

Articolo 14 (Privacy)

Gli aderenti acconsentono, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sue successive modifiche e integrazioni, che i dati personali raccolti in relazione al presente Protocollo d'Intesa siano trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente Protocollo.

Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata sia cartacea.

Articolo 15 (Modifiche e Integrazioni)

Il presente Protocollo di Intesa potrà essere modificato su proposta di uno o più sottoscrittori.

Le richieste di modifica dovranno essere inviate alla Segreteria del Coordinamento.

Le eventuali modifiche e integrazioni avranno efficacia solo se approvate dall'Assemblea e recepite dai sottoscrittori con apposito atto formale.

Articolo 16 (Durata e Norme Transitorie)

La durata del presente Protocollo di Intesa è di 4 (quattro) anni a decorrere dal 19 giugno 2014.

Resteranno in carica fino a nuova nomina e per un massimo di 9 (nove) mesi dall'entrata in vigore della presente Intesa:

- a) le/gli attuali Componenti del Comitato di Raccordo di cui al precedente Articolo 7 per accogliere e formalizzare le richieste di adesione, sia al Coordinamento sia ai Gruppi di Lavoro e ricostituire in tal modo la Rete
- b) le/gli attuali Componenti dei Gruppi di Lavoro di cui al precedente Articolo 6 per proseguire le attività intraprese e affrontare tematiche specifiche.

Articolo 17 (Controversie)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dal presente Protocollo di Intesa, è competente il Foro di Torino.